



Ordinanza n. 2/2024 T.F.
Proc. n. 5/2024 R.G. P.F. e Proc. n. 4/2024 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 5/2024 R.G. P.F. e Proc. n. 4/2024 R.G. T.F.
Nella seduta del 24 giugno 2024 ha adottato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 38, Reg. Giustizia, a carico di:

- **A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos** (18062), con sede in Via Fratelli Donato, 8 – Aprigliano (CS), in persona del suo *l.r.p.t.*;
- **Sig. Sergio Bonavita** (tess. n. 14256), in qualità di Presidente della A.S.D. Black Lions Archery Club Kratos;
- **Sig. Eugenio Gallucci** (tess. n. 77149), in qualità di Consigliere dell'A.S.D. Black Lions Archery Club Kratos;
- **Sig. Antonio Fiorillo** (tess. n. 77146), in qualità di Consigliere dell'A.S.D. Black Lions Archery Club Kratos.

Vista l'istanza cautelare del 18 giugno 2024 e i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza n. 1 del 21.06.2024 del Tribunale Federale;

Visto l'art. 38, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24.06.2024, il Prof. Avv. Andrea Altieri e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

In data 17.06.2024, con atto della Corte Federale d'Appello Fitarco, perveniva alla Procura Federale, per ogni suo opportuno approfondimento, la Decisione n. 1/2024 R.G. C.F.A., unitamente alla istanza di riabilitazione del 16.04.2024, inoltrata al predetto Organo di Giustizia dal Sig. Mario Perrotta, già tesserato Fitarco, per il tramite del proprio avvocato difensore.

Il Sig. Perrotta formulava detta istanza in quanto precedentemente destinatario della sanzione della radiazione, comminata da parte del Tribunale Federale Fitarco nell'anno 2016 (cfr. Proc. n. 6/2016 R.G. P.F. e Proc. n. 12/2016 R.G. T.F., non appellata).

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



In data 18.06.2024, preso atto di tale documentazione, il Procuratore Federale inoltrava a questo Tribunale formale richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 38.2, Reg. Giustizia, invocando per:

- la A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, in persona del suo *l.r.p.t.*, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale;
- i tesserati Sergio Bonavita, Eugenio Gallucci e Antonio Fiorillo, rispettivamente Presidente e Consiglieri della predetta Associazione Sportiva, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti.

A supporto di tale richiesta di applicazione di misure cautelari, l'Accusa richiamava, in particolare, la *Attestazione* del Sig. Sergio Bonavita, Presidente e *l.r.p.t.* della A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, recante data 16.04.2024 ed allegata all'istanza di riabilitazione, con la quale egli affermava espressamente quanto segue: *"(...) si può confermare che a partire dal 2021 il Sig. Perrotta ha chiesto a questa società di potersi attivare in compiti di volontariato, prodigandosi in attività, peraltro marginali, di manutenzione delle attrezzature di gara (reti, cavalletti e paglioni), e di archi scuola e quant'altro di fattivo appoggio sociale, pur di sentirsi ancora vicino allo sport della sua vita, che tante soddisfazioni gli ha dato (personalmente e alla federazione calabrese). Pertanto, pur non essendo stato possibile un suo tesseramento (neanche in qualità di socio non agonista) della Associazione sportiva scrivente, si è rivelato un elemento affidabile, collaborativo ed estremamente positivo, gratuitamente risolutore di tutte quelle piccole problematiche che affliggono, come è noto, le piccole società sportive autogestite"*.

Siffatta dichiarazione induceva la medesima Procura a ritenere come, nel caso di specie:

- "il Sig. Mario Perrotta, attinto da provvedimento di radiazione da parte del Tribunale Federale Fitarco, dal 2021 e a tutt'oggi ha avuto e ha accesso alla struttura societaria dell'ASD Black (18062), con compiti di volontariato vario; a motivo di ciò la predetta ASD ed i membri del suo Consiglio Direttivo hanno infranto in maniera prolungata e continuativa la Decisione del Tribunale Federale assunta nei confronti del sig. Perrotta nel settembre del 2016";
- "tale comportamento, già in sé censurabile perché irrispettoso di una determinazione di Organo di Giustizia Federale, anche vista la tipologia di sanzione inflitta nei confronti del sig. Perrotta, è ulteriormente aggravato dai motivi sottesi al provvedimento radiativo stesso - reati inerenti la sfera sessuale a danno di minore di anni 14 -. Ciò denota una predisposizione dell'ASD Black, nonché dei tesserati membri del suo Consiglio Direttivo a disattendere apertamente e palesemente la decisione assunta da parte del Tribunale Federale nei confronti del sig. Perrotta, sottovalutando evidentemente la gravità dei fatti sottesi al provvedimento stesso", ritenendo violati, per l'effetto: l'art. 2.1 del Reg. di Giustizia Federale e gli artt. 3.16 lett. a), b) e c) e 3.17 dello Statuto Federale; l'art. 3.1 del Reg. di Giustizia Federale e l'art. 3.5.1 lett. b) dello Statuto Federale; l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Con successiva Ordinanza n. 1 del 21.06.2021, emessa ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, Reg. Giustizia, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva l'istanza della Procura, applicando, con provvisoria immediata esecuzione, a:

- A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, in persona del suo *l.r.p.t.*, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale;

- Sigg.ri Sergio Bonavita, Eugenio Gallucci e Antonio Fiorillo, rispettivamente Presidente e Consiglieri della predetta Associazione Sportiva, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti.

In data 24.06.2024, era quindi ritualmente esperita innanzi al Collegio l'audizione degli interessati ai sensi dell'art. 38, co. 3, R.G., al termine della quale il giudizio era trattenuto in decisione.

* * *

DIRITTO

Il Collegio ritiene sussistere, all'esito dell'audizione di cui in premessa, i presupposti e le motivazioni in diritto alla base dell'Ordinanza n. 1 del 21.06.2024 dai quali non ha motivo di discostarsi in questa sede, posto che le argomentazioni difensive esposte dagli incolpati non sono state idonee a superare, all'esito del procedimento cautelare, gli addebiti rivolti nei loro confronti dalla Procura Federale.

Il Tribunale conferma, pertanto, il proprio iniziale intendimento, ritenendo, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che la condotta degli incolpati integri entrambi i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare formulata dalla Procura attrice, ovvero i gravi e concordanti indizi di colpevolezza unitamente al pericolo concreto e attuale che la fattispecie contestata possa reiterarsi nel tempo.

Nello specifico, il Collegio non ritiene attendibile la nuova ricostruzione dei fatti proposta dagli interessati in corso di audizione rispetto all'originaria *Attestazione* del *l.r.p.t.* della A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, laddove, a fronte di una acclarata, comune e risalente loro conoscenza, sia del Sig. Mario Perrotta, sia, viepiù, delle sue intercorse vicende processuali, era a lui permessa una costante frequentazione con la A.S.D. di loro appartenenza.

Il Collegio, in particolare, non ravvisa elementi utili a superare il proprio originario convincimento, richiamando la inequivocabilità, in tal senso, delle conclusioni della citata *Attestazione*, recante medesima data della istanza di riabilitazione (16.04.2024), che descrive una costante *interazione* nel tempo con il soggetto radiato (*i.e.* *"Pertanto, pur non essendo stato possibile un suo tesseramento (neanche in qualità di socio non agonista) della Associazione sportiva scrivente, si è rivelato un elemento affidabile, collaborativo ed estremamente positivo, gratuitamente risolutore di tutte quelle piccole problematiche che affliggono, come è noto, le piccole società sportive autogestite"*), senza in alcun modo specificare (o quantomeno far intendere) le distanze da quest'ultimo professate in sede di audizione, ove tutti gli incolpati ridimensionavano drasticamente la dichiarata collaborazione, riducendo i contatti con il Perrotta a sole n. 3 o 4

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



occasioni negli ultimi anni (ovvero dal 2021 ad oggi); episodi, per giunta, dichiarati essere avvenuti al di fuori di ogni contesto ambientale riconducibile alla medesima A.S.D. (cfr. verbale del 24.06.2024).

L'iniziale istanza cautelare, pertanto, si conferma fondata e meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenute sussistere le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 38 R.G., conferma l'Ordinanza n. 1 del 21.06.2024 e, per l'effetto, applica a:

- A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, come sopra identificata, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale;
- Sigg.ri Sergio Bonavita, Eugenio Gallucci e Antonio Fiorillo, come sopra identificati, rispettivamente Presidente e Consiglieri della A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti, sino al termine delle indagini preliminari disposte dalla Procura Federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2024, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Sabina Maroncelli (Componente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Publicata in data 28.06.2024



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

